



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI VANTAGGI
ECONOMICI**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 29 di data 31.07.2023

INDICE

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE	3
Art. 1 Principi generali.....	3
Art. 2 Natura delle provvidenze	3
Art. 3 Ambito di applicazione.....	4
Art. 4 Il patrocinio	4
CAPO II - I CONTRIBUTI	5
Art. 5 Requisiti soggettivi per la concessione di vantaggi economici e di contributi	5
Art. 6 Contributi ordinari - Istanza di ammissione - contenuti - rendicontazione.....	5
Art. 7 Contributi straordinari - Istanza di ammissione - contenuti - rendicontazione	6
Art. 8 Contributi a sostengo della solidarietà internazionale e della pace.....	7
Art. 9 Contributi per iniziative di rilevanza strategica	8
Art. 10 Contributi di parte capitale - Istanza di ammissione - contenuti.	8
Art. 11 Revoca dei contributi	8
CAPO III - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE.....	9
Art. 12 Criteri generali e parametri per la quantificazione delle agevolazioni.....	9
Art. 13 Tipologie di spesa non ammesse a sovvenzione	9
Art. 14 Natura e misura degli interventi	9
Art. 15 Liquidazione delle agevolazioni	10
Art. 16 Contributi al Corpo dei Vigili del fuoco volontari.....	10
CAPO IV - NORME FINALI	11
Art. 17 Responsabilità	11
Art. 18 Verifiche e controlli	11
Art. 19 Trasparenza.....	11
Art. 20 Norma transitoria ed entrata in vigore	11

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità per la concessione di contributi e benefici economici a favore di soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa e fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla costituzione.
2. Tutte le iniziative finanziate dal Comune di Vallelaghi, oltre a rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dovranno rispettare le funzioni del Comune e dovranno essere a vantaggio della Popolazione del Comune o comunque a carattere sovracomunale
2. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le concessioni di contributo e benefici, disciplinate da specifiche leggi

Art. 2 Natura delle provvidenze

Il comune individua le seguenti tipologie di riconoscimenti che possono essere assegnate anche cumulativamente:

1. **Patrocinio:** s'intende l'adesione simbolica del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento.

La competenza a disporre la concessione del patrocinio è in capo al Sindaco.

2. **Vantaggio economico:** s'intende l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, anche sotto forma di co-organizzazione, di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa e dell'attività ordinaria del soggetto.

3. **Contributo:** s'intende l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, acquisto di beni strumentali (mobili e immobili), esecuzione di lavori su immobili comunali o su immobili nella disponibilità dell'associazione/ente destinati ad uso collettivo e progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

I contributi si distinguono in:

- a) **contributi ordinari:** erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statuari del richiedente, anche supportati dalla stipula di apposite convenzioni;
- b) **contributi straordinari** per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di interesse locale: erogazione di una somma di denaro a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo.
- c) **contributi a sostegno della solidarietà internazionale e della pace:** i contributi nei settori della solidarietà internazionale e della pace sono relativi ad interventi nei Paesi in via di sviluppo o comunque in Paesi in difficoltà socio-economiche. Possono anche riguardare interventi a beneficio delle comunità trentine nel mondo, finalizzati all'informazione, sensibilizzazione, formazione e educazione allo sviluppo e alla pace.
- d) **contributi per iniziative di rilevanza strategica:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di eventi/progetti/attività, organizzati sul territorio comunale, valutati dall'Amministrazione comunale di rilevanza strategica. Tali contributi devono essere erogati previa pubblicizzazione delle modalità di accesso.
- e) **contributi di parte capitale:** finalizzati all'acquisto di beni strumentali (mobili e immobili), esecuzione di lavori su immobili comunali o su immobili nella disponibilità dell'associazione/ente destinati ad uso collettivo. La concessione dei contributi di parte capitale per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento o il miglioramento di immobili comporta il vincolo di destinazione degli immobili all'uso per il quale è richiesto il finanziamento comunale per la durata di almeno dieci anni.

Sul materiale promozionale di eventi, iniziative e/o attività organizzate attraverso contributi e/o il supporto dell'amministrazione comunale deve essere ben visibile la scritta "con il contributo del comune di "Vallelaghi"

ovvero "con il supporto del comune di Vallelaghi" anche nel caso di concessione di contributi di parte capitale va evidenziato che sono stati acquisiti/realizzati con il contributo del Comune.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Fatte salve le competenze amministrative attribuite ad altri enti pubblici locali e territoriali, i settori nei quali l'amministrazione comunale può disporre la concessione delle provvidenze, nel rispetto del presente regolamento e nei limiti delle risorse annualmente disponibili, sono individuati nei seguenti:

- attività culturali, educative e formative, innovazione digitale
- attività diverse di impegno civile
- attività sportive, ricreative e del tempo libero
- valorizzazione della condizione giovanile
- promozione turistica e delle tipicità e tradizioni locali
- sviluppo economico
- tutela dei valori ambientali
- volontariato per la protezione civile
- volontariato sociale
- solidarietà internazionale e pubbliche calamità
- iniziative a favore delle pari opportunità e per la parità dei diritti
- innovazione sociale, riuso, tutela dei beni comuni, economia della condivisione

Art. 4 Il patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di un particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, turistico, ambientale od economico delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.

2. Il patrocinio, di norma, non è oneroso per l'Ente.

3. Il patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionali non onerose quali newsletter, sito internet.

4. Il patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la messa a disposizione di beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali.

5. Nel caso il richiedente il patrocinio intenda richiedere anche un contributo economico, deve inoltrare specifica domanda ai sensi del presente regolamento

6. Le richieste di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante su apposita modulistica predisposta dall'ente, sono dirette al Sindaco, di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento della iniziativa, e devono illustrare le attività nei contenuti, nelle loro modalità di esecuzione (specificando i soggetti cui è rivolta, se l'ingresso sia libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione), nonché l'esatta indicazione dei tempi, dei luoghi e delle generalità dei richiedenti.

7. Le richieste di patrocinio, istruite dagli uffici comunali competenti per materia, sono accolte ed autorizzate con atto del Sindaco.

8. L'eventuale diniego viene comunicato motivatamente, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

9. Il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre lo stemma del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Vallelaghi" su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e ogni altra comunicazione relativa all'iniziativa patrocinata.

10. Unitamente alla domanda di patrocinio il soggetto richiedente trasmette agli uffici comunali una bozza del volantino, invito, manifesto o altro materiale promozionale al fine di verificarne la conformità con gli obiettivi del Comune

11. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

12. L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine ove tale concessione abbia recato danno all'immagine dell'ente.

CAPO II - I CONTRIBUTI

Art. 5 Requisiti soggettivi per la concessione di vantaggi economici e di contributi

1. Possono beneficiare dei contributi, e degli altri benefici economici i soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui al precedente articolo 3, per iniziative coerenti con gli atti di programmazione ed indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza e con caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine del Comune anche a livello nazionale e consentire un reale beneficio a vantaggio della comunità quali:

- a) enti pubblici in genere;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica che abbiano la sede o che svolgano la loro attività anche sul territorio comunale o per attività e iniziative che riguardano la comunità locale;
- d) associazioni non riconosciute
- e) persone fisiche (limitatamente ai contributi di cui all'articolo 2 comma 3 lettera d)

2. I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Se trattasi di associazioni, enti privati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato:
 - a.1: avere sede nel Comune di Vallelaghi e svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, sul territorio comunale;
 - a.2: svolgere la propria attività in modo continuativo e senza scopo di lucro;
 - a.3: per avere accesso ai contributi ordinari il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno
- b) se trattasi di persone fisiche: essere residenti sul territorio comunale

3. Possono essere concessi contributi anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune purché relativamente ad interventi o iniziative che si svolgono sul territorio comunale o comunque che coinvolgano il territorio.

4. L'Amministrazione comunale può concedere contributi per iniziative svolte fuori dal territorio comunale solo nei seguenti casi:

- a) contributi finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune e del suo prestigio;
- b) contributi a sostegno della solidarietà internazionale e della pace.

5. I soggetti aventi scopo di lucro non possono di norma beneficiare di contributi. Agli stessi possono essere, eccezionalmente, concessi contributi solo nel caso in cui volti a sovvenzionare iniziative che non perseguano scopo di lucro, siano di interesse pubblico e si inseriscano nell'ambito delle materie di cui all'articolo 3. Il provvedimento di concessione del contributo in questo caso contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale e l'interesse pubblico derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa supportata

6. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio o di altri benefici economici i partiti politici, le organizzazioni sindacali.

Art. 6 Contributi ordinari - Istanza di ammissione - contenuti - rendicontazione

1. Le istanze per la concessione di contributi **ordinari** sono presentate entro il termine del **31 maggio di ciascun anno per l'anno di riferimento**.

2. La scadenza di cui al comma precedente può essere modificata, anche in corso d'anno, dandone adeguata pubblicità, per esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi, per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o al verificarsi di eventi imprevedibili o di modificazioni normative.

3. I soggetti che intendono accedere a contributi ordinari devono presentare specifica domanda, in regola con l'imposta di bollo, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.

4. Le domande devono essere corredate da:

- a) dichiarazione di avvenuta iscrizione al registro delle associazioni, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione all'albo;
- b) copia del bilancio preventivo dell'esercizio per cui si chiede il contributo corredato dalle risultanze dell'esercizio precedente e scorporato dalle poste attive e passive delle iniziative e manifestazioni specificatamente finanziate con contributi straordinari dell'amministrazione comunale;
- c) copia del bilancio consuntivo e relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente;
- d) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;
- e) dichiarazione sulla natura dell'attività ai fini del trattamento fiscale del contributo.

5. Per le associazioni/organizzazioni con esercizio finanziario diverso dall'anno solare l'attività e la relativa documentazione finanziaria potrà fare riferimento all'esercizio finanziario (vedi ad es. per le associazioni sportive la stagione sportiva).

6. L'erogazione del contributo finanziario avrà luogo a seguito della presentazione nell'anno successivo, della seguente documentazione:

- a) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- b) rendiconto finanziario omnicomprendente di tutte le entrate (eventuale fondo cassa ad inizio anno + entrate di competenza dell'anno + crediti anche anni precedenti) e di tutte le spese (eventuale disavanzo di cassa ad inizio anno + spese di competenza dell'anno + debiti anche anni precedenti), con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione in termini di avanzo, pareggio o disavanzo; Il rendiconto dovrà essere scorporato dalle poste attive e passive delle iniziative e manifestazioni specificatamente finanziate con contributi straordinari dell'amministrazione comunale
- c) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a contributo;
- d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000.
- e) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e ss.mm. e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e ss.mm.

7. Il Comune potrà erogare, su richiesta, un acconto fino ad un massimo del 40% dell'importo impegnato. Il saldo andrà comunque effettuato a seguito della presentazione della documentazione sopra prevista per l'erogazione del contributo.

8. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal Responsabile del Servizio competente in modo da non superare il disavanzo dimostrato e comunque con il limite massimo del contributo assegnato.

9. L'ufficio comunale competente verifica le dichiarazioni e la documentazione a supporto di quanto dichiarato.

Art. 7 Contributi straordinari - Istanza di ammissione - contenuti - rendicontazione

1. Le istanze per la concessione di **contributi straordinari** devono essere presentate con adeguato anticipo rispetto all'iniziativa a sostegno della quale il contributo è richiesto.

2. Alle domande presentate con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dell'iniziativa cui si riferiscono, viene riconosciuto un incremento del 5% rispetto alla percentuale di contributo calcolato ai sensi dell'articolo 14.

3. Alle domande presentate con un anticipo pari o inferiore a 10 giorni rispetto all'iniziativa cui si riferiscono viene riconosciuto un decremento dell'ammontare della percentuale del calcolato ai sensi dell'articolo 14 in misura pari all'1% per ciascun giorno trascorso a partire dal decimo. (1% di riduzione per domande presentate con 10 giorni di anticipo, 10% di riduzione per domande presentate con 1 giorno di anticipo)

È esclusa ogni agevolazione per iniziative già attuate prima della presentazione della domanda di concessione del contributo.

4. L'amministrazione si riserva di chiedere alle associazioni del territorio, ad inizio di ciascuna anno solare, una comunicazione circa le attività programmate per l'anno in corso, e per le quali è prevista la presentazione della domanda di ammissione a contributo.

5. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) - contributi straordinari - devono essere corredate da:

- a) programma completo della manifestazione e/o relazione analitica del progetto-iniziativa;
- b) preventivo con indicazione analitica delle spese che il richiedente prevede di sostenere;
- c) modalità di finanziamento della spesa con indicazione analitica delle entrate (esclusi i mezzi propri).
- d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000.
- e) indicazione delle date di inizio e di conclusione dell'iniziativa per il finanziamento della quale si chiede la concessione del contributo

6. L'erogazione dei contributi finanziari avverrà, ad avvenuta esecutività della deliberazione di concessione del contributo e dopo la presentazione della seguente documentazione:

- a) relazione dell'attività svolta e ammessa a contributo;
- b) rendiconto finanziario (elencazione delle voci di entrata e uscita) dell'iniziativa, progetto o manifestazione, con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto contributo per la medesima attività o iniziativa;
- c) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a contributo;
- d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

7. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano volontariamente ad esse, nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

8. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal Responsabile del Servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'iniziativa, progetto e/o manifestazione, e comunque con il limite massimo del contributo assegnato.

9. Nel caso di contributo a favore di altro Comune la relativa domanda dovrà contenere solo quanto previsto dalle lettere da a) e c) del comma 4 del presente articolo, mentre ai fini dell'erogazione sarà sufficiente produrre la documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 5 del presente articolo; il Comune non sarà soggetto ai controlli di cui al successivo comma 9.

10. L'amministrazione verifica, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 8 Contributi a sostegno della solidarietà internazionale e della pace

1. La Giunta può disporre la concessione di contributi a sostegno della solidarietà internazionale e della pace, in casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, tramite forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale o per iniziative legate a progetti di gemellaggio.

2. Il provvedimento di concessione individua le modalità e le forme con le quali il contributo viene concesso ed erogato

Art. 9 Contributi per iniziative di rilevanza strategica

1. Le istanze per la concessione di **contributi per iniziative di rilevanza strategica** devono essere presentate nei termini e con le modalità indicati nei provvedimenti che istituiscono e disciplinano la contribuzione di riferimento.
2. I provvedimenti che istituiscono e disciplinano la contribuzione sono approvati dalla Giunta comunale nel rispetto delle risorse a tal fine stanziare dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 10 Contributi di parte capitale - Istanza di ammissione - contenuti.

1. Le istanze per la concessione di **contributi di parte capitale** possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno. L'amministrazione comunale procede ad una valutazione preliminare in merito alla possibilità o meno di concedere il contributo richiesto, riservandosi di reperire e stanziare le risorse necessarie, prima di procedere alla formale concessione del contributo. In ogni caso la fattura relativa all'intervento oggetto di contributo non può avere data anteriore al formale provvedimento di concessione del contributo medesimo.
2. Le domande intese ad ottenere i contributi di parte capitale devono essere corredate da:
 - a) descrizione dettagliata del bene strumentale che si intende acquistare o elaborati progettuali relativi ai lavori se necessari
 - b) preventivo con indicazione analitica delle spese che il richiedente prevede di sostenere
 - c) modalità di finanziamento della spesa con indicazione analitica delle entrate.
 - d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000.
 - e) dichiarazione del legale rappresentante circa l'impegno alla destinazione dell'immobile all'uso per il quale è richiesto il finanziamento comunale per la durata di almeno 10 anni (se pertinente)
3. La concessione dei finanziamenti comunali per l'acquisto di attrezzatura è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a. l'attrezzatura dovrà essere conservata con la diligenza del buon padre di famiglia ed essere utilizzata esclusivamente per gli scopi evidenziati nella domanda di contributo;
 - b. l'attrezzatura dovrà, su richiesta dell'Amministrazione comunale, essere concessa a titolo gratuito anche ad altre associazioni o comitati o enti, nel rispetto delle finalità di cui al punto precedente e senza conseguenze dannose per il soggetto concedente;
 - c. in caso di scioglimento dell'associazione beneficiaria del contributo, l'attrezzatura dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale, che ha facoltà di non accettarla o assegnarla ad altro ente o associazione
4. L'erogazione dei contributi finanziari avverrà, ad avvenuta esecutività della deliberazione di concessione del contributo e dopo la presentazione della seguente documentazione:
 - a) relazione contenente una breve descrizione dei lavori eseguiti o delle attrezzature;
 - b) rendiconto finanziario (elencazione delle voci di entrata e uscita) dell'intervento, con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto contributo per la medesima attività o iniziativa;
 - c) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a contributo;
 - d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Art. 11 Revoca dei contributi

1. I contributi ordinari o straordinari concessi saranno revocati in caso di:
 - a. Presenza di pareggio o di avanzo senza il contributo dell'Ente;
 - b. Rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo concesso;
 - c. Mancata produzione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data del provvedimento di concessione del contributo ordinario o entro 12 mesi dalla data indicata quale termine dell'iniziativa per attività

- finanziate con contributo straordinario o contributo di parte capitale. La proroga del termine, per giustificate ragioni, può essere richiesta prima della scadenza dei termini sopra indicati
- d. in caso di gravi irregolarità ai sensi dell'art. 18

CAPO III - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE

Art. 12 Criteri generali e parametri per la quantificazione delle agevolazioni

1. La quantificazione delle agevolazioni viene determinata dalla Giunta comunale, tenuti presenti i criteri indicati dal presente regolamento e le risorse finanziarie disponibili. Il provvedimento di concessione del contributo deve essere motivato in base ai seguenti criteri generali di ammissibilità:

- IMPATTO: valore sociale e rilevanza territoriale del progetto, della manifestazione, dell'iniziativa, dell'acquisto che il beneficiario intende realizzare;
- QUALITA' DELLA PROPOSTA presentata: grado di definizione delle attività e degli acquisti proposti, specifica delle spese e delle entrate presunte;
- RETI TERRITORIALI: attivazione di reti territoriali e collaborazione con altre realtà;
- VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO: grado di valorizzazione delle risorse disponibili, intese come grado di coinvolgimento di più soggetti volontari nell'attività/acquisto;
- VALENZA INNOVATIVA: rapporto tra attività/acquisti proposti e attività/acquisti pregressi e programmati dal soggetto richiedente il contributo;
- ALTRI FINANZIAMENTI/ ENTRATE capacità di auto-finanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento;

2. Nei preventivi e nei rendiconti relativi alle iniziative ammesse a contributo straordinario, può essere inserito un importo non superiore al 5% della spesa complessiva dell'iniziativa quale contribuzione ai costi fissi che il richiedente deve sostenere (sede, assicurazioni, carburanti ecc.) L'importo riconosciuto a titolo di contributo per costi fissi non può in ogni caso superare la cifra di € 400,00. Tale maggiorazione del contributo può essere riconosciuta esclusivamente ai richiedenti che non abbiano presentato domanda di contributo ordinario nel medesimo anno.

3. Gli eventuali stanziamenti di bilancio, anche se a specifica ed inequivocabile destinazione, pur se ufficialmente comunicati a terzi, non costituiscono impegno per il Comune e non autorizzano ad attivare le iniziative previste.

Art. 13 Tipologie di spesa non ammesse a sovvenzione

1. Non sono ammesse a contributo perché non rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento le seguenti tipologie di spesa:

- a) l'imposta sul valore aggiunto, se dichiarata detraibile dal richiedente;
- b) spese per pranzi, cene e rinfreschi rivolti esclusivamente a favore degli associati;
- c) interessi di mora, sanzioni pecuniarie di qualunque natura;
- d) importi dovuti per risarcimento dei danni;
- e) spese per elargizioni volontarie
- f) ogni altra spesa non inerente agli scopi sociali del richiedente;

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni effettuate dai componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano volontariamente ad esse, nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 14 Natura e misura degli interventi

1. Le agevolazioni disposte dall'amministrazione comunale hanno natura finanziaria, con eccezione delle agevolazioni tariffarie, se ed in quanto consentite e formalmente previste dai regolamenti dei rispettivi servizi.

2. L'intervento finanziario del Comune per **contributi straordinari** non può eccedere l'80% della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento dell'iniziativa. La percentuale di contribuzione sarà quantificata dalla giunta comunale tenuto conto dei parametri di valutazione indicati all'art. 12. Tale percentuale sarà maggiorata o decurtata in base ai criteri indicati all'art. 7 comma 2 (data di presentazione dell'istanza).
3. La percentuale indicata al comma 2 può essere maggiorata nelle ipotesi di attività svolte su richiesta dell'amministrazione comunale ed eseguite in collaborazione con la medesima e nel caso di contributi ad istituzioni pubbliche o scolastiche.
4. L'intervento finanziario del Comune per **contributi in conto capitale** non può eccedere l'80% della spesa ritenuta ammissibile per l'effettuazione dell'acquisto o l'esecuzione dell'opera. È possibile derogare a tale percentuale nel caso in cui l'associazione dimostri che l'acquisto o gli interventi vengono effettuati con finalità interamente rivolte alla comunità
5. Fatta salva la possibilità di riconoscere l'importo previsto dall'articolo 12 comma 2 a titolo di costi fissi, In nessun caso il contributo concesso può eccedere l'importo corrispondente al 100% del disavanzo accertato (in tale ipotesi la maggiorazione di cui all'art. 7 comma 2, se dovuta, sarà disapplicata)

Art. 15 Liquidazione delle agevolazioni

1. La liquidazione delle agevolazioni si ispira a criteri di trasparenza, correttezza, semplificazione ed uniformità delle procedure.
2. Essa dovrà consentire la raccolta di tutti quegli elementi informativi e conoscitivi che rappresentino l'esito dell'avvenuta realizzazione dell'attività, con particolare riguardo al fine della stessa, all'aspetto economico-finanziario della spesa e dell'entrata effettivamente realizzata, distinta per poste istituzionali ed eventuali poste commerciali.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza o che comportino un notevole periodo di realizzazione possono essere disposte liquidazioni in via anticipata, su formale richiesta da parte del soggetto destinatario ed in misura non superiore al 50%, ad avvenuto inizio di attività ed a pena di revoca o rideterminazione in caso di mancato o palesemente difforme svolgimento dell'iniziativa o dell'attività; il saldo viene liquidato su presentazione della relazione conclusiva, corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività finanziata, nonché dal bilancio consuntivo debitamente documentato fino all'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di assegnazione.
5. In caso di difformità fra le condizioni preventivamente dichiarate e gli accertamenti consuntivi, riferiti sia ai contenuti che alle entità finanziarie delle iniziative, la contribuzione viene rideterminata o revocata; ove ricorrano i presupposti per la rideterminazione o la revoca dei benefici assegnati, il legale rappresentante dell'ente beneficiario è tenuto a rispondere solidalmente e personalmente delle somme dovute ed a provvedere alla loro eventuale restituzione; a tale scopo, la domanda di contributo va integrata con la dichiarazione di assunzione della relativa obbligazione.
6. Le spese fisse devono essere dichiarate dal legale rappresentante nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
7. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, venga attestato che l'iniziativa ha prodotto un disavanzo inferiore di oltre il 20% rispetto a quanto ipotizzato in sede di domanda di contributo, il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.

Art. 16 Contributi al Corpo dei Vigili del fuoco volontari

1. In applicazione della vigente normativa antincendio ed in deroga alle disposizioni del presente regolamento, i contributi ordinari a favore dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari sono liquidati entro 60 giorni dall'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione senza necessità di presentazione dell'istanza di ammissione a contributo.
2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti e simili sono determinati dal consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune o sue variazioni.
3. L'ammontare dei contributi straordinari sommati a quelli concessi dalla Provincia autonoma di Trento con specifica destinazione non possono superare la spesa sostenuta.

4. I contributi straordinari sono concessi, su domanda del Comandante, ed erogati a seguito di presentazione delle fatture relative alle spese sostenute. È ammesso peraltro, per particolari e motivati fabbisogni di cassa, che la giunta comunale eroghi un'anticipazione fino al massimo del 50% dell'importo previsto a bilancio, fermo restando che la definitiva liquidazione dei contributi è accordata a seguito di presentazione delle fatture attestanti la spesa sostenuta

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 17 Responsabilità

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune dovrà essere tenuto indenne da qualsiasi danno o cose o a terzi arrecato dal beneficiario del contributo, che pertanto ne risponderà pienamente.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

Art. 18 Verifiche e controlli

1. Il servizio competente alla liquidazione della sovvenzione procede alla verifica delle dichiarazioni e autocertificazioni presentate nei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento;
2. Qualora in sede di controllo emergano irregolarità, il servizio competente procede, previa comunicazione di avvio del procedimento, alla revoca totale o parziale della sovvenzione.
3. Con la comunicazione di avvio del procedimento può essere disposta la sospensione della liquidazione della sovvenzione per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 19 Trasparenza

1. L'amministrazione comunale provvede alla pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del Dlgs 33/2013 e s.m.i.
3. Ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS dovranno pubblicare sui propri siti internet entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni con riferimento all'anno precedente.

Art. 20 Norma transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2024.
2. I contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere rendicontati entro la data del 31.12.2024, pena la revoca dei medesimi. La proroga di tale termine, per motivate ragioni, può essere richiesta prima della scadenza del termine indicato.